



## COMUNE DI UDINE

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2013/4913/00003

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DELL'AMBIENTE\SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Unità Operativa Ufficio di Piano

**OGGETTO:** variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale – procedimento di  
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

**TIPO ATTO:** Delibera di Giunta  
**TIPO VOTAZIONE:** voto palese  
**IMMEDIATA ESECUZIONE:** Sì

**VISTO IL RELATORE** \_\_\_\_\_ (*rag. Carlo Giacomello*)

**Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.**

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO** \_\_\_\_\_ (*dott. Giorgio Pilosio*)

**IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO** \_\_\_\_\_ (*dott. Marina Del Giudice*)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che con deliberazione consiliare n. 51 del 31.07.13 è stata adottata la variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale, relativa alla precisazione normativa delle attività consentite nelle Zone agricole E;

**Esaminato** l'elaborato di variante predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale, in particolare la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", redatta ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., sulla non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

**Visto** che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: tra detti piani e programmi rientrano anche quelli attinenti alla pianificazione territoriale o destinazione dei suoli;

**Visto** che la norma statale precisa che per i piani e programmi, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;

**Visto** l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 che prescrive che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

**Evidenziato** che il PRGC vigente è stato sottoposto alla procedura di VAS conformemente a quanto disposto dal titolo II del D.Lgs. 152/2006, con decisione finale in sede di approvazione con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12;

**Ritenuto** che la variante in esame sia riconducibile alle modifiche minori di piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dato che i contenuti della variante riguardano precisazioni normative sulle attività consentite nelle Zone agricole E;

**Visto** che l'Autorità competente è tenuta a verificare se le variazioni proposte possono avere impatti significativi sull'ambiente;

**Visto** che, secondo il disposto della L.R. 16/2008, l'Autorità competente è la Giunta comunale;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, ovvero con il Consiglio Comunale, ai fini della verifica degli impatti, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere;

**Preso atto** che l'Autorità procedente, in sede di adozione della variante 1 al PRGC, in considerazione dei contenuti della variante urbanistica ha indicato opportuno il conseguimento dei pareri in merito all'assoggettabilità a VAS da parte delle seguenti competenti strutture e organi consultivi comunali:

- la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;
- gli uffici comunali preposti all'Ambiente, all'Edilizia Privata e al Verde Pubblico;

**Ritenuto** di confermare la scelta effettuata dall'Autorità procedente dei soggetti competenti in materia ambientale, precisando che i servizi comunali da consultare sono il Servizio Edilizia Privata e Ambiente, per gli aspetti edilizi e per quelli di natura ambientale, e il Servizio Infrastrutture 1, in quanto tratta la progettazione e gestione di aree verdi;

## **DELIBERA**

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e per le motivazioni specificate in premessa i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare al fine di acquisire un parere in merito al documento preliminare attinente la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con delibera consiliare n. 51 d'ord. del 31.07.13:

- la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;
- il Servizio Edilizia Privata e Ambiente, per gli aspetti edilizi e per quelli di natura ambientale;
- il Servizio Infrastrutture 1, in quanto tratta la progettazione e gestione di aree verdi;

2. di stabilire che in sede di approvazione della variante urbanistica sarà sancita la condivisione da parte del Consiglio Comunale dell'operato della Giunta, dando compimento al percorso di collaborazione stabilito dalla norma statale, fermo restando che, in caso di non condivisione da parte del Consiglio, sarà possibile effettuare un'eventuale implementazione della procedura secondo le indicazioni del Consiglio stesso;

3. di incaricare il competente Servizio Pianificazione Territoriale per ogni adempimento inerente e conseguente al presente atto.